

10 Luglio 2013

Beni ai soci: in arrivo i casi di esclusione

Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Roma il 03 luglio 2013, sono state illustrate le nuove semplificazioni fiscali ed amministrative indirizzate ad agevolare cittadini e imprese nella comunicazione dei dati all'Amministrazione finanziaria.

In particolare, gli operatori vedranno realizzarsi una serie di esoneri per la **comunicazione dei beni concessi in uso a soci e familiari** da parte di imprese, adempimento introdotto dall'art. 2 comma 36-decies e seguenti del DI 138/2011, a supporto della verifiche circa la nuova ipotesi di tassazione in vigore dall'esercizio 2012.

Le semplificazioni - L'Agenzia delle Entrate sottolinea che saranno esclusi dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

Inoltre la **comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese individuali o collettive** dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per le capitalizzazioni.

A breve verrà emanato il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Non inclusione dei beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit - Dunque, la prima e più rilevante semplificazione consiste nella non necessità di compilazione del modello per i casi in cui i beni intestati alla società vengano dati in uso promiscuo a soci dipendenti o amministratori.

Infatti, **non sempre l'utilizzo dei beni sociali da parte del socio genera reddito diverso** corrispondente all'importo del valore di mercato del diritto di godimento, così come stabilito dall'art. 2 comma 36-decies e seguenti del DI 138/2011.

Per i beni, per i quali il Tuir già prevede apposite regole di indeducibilità in capo all'impresa e imponibilità in capo al soggetto utilizzatore, quali gli autoveicoli, l'amministrazione Finanziaria, con Circolare 24/E del 15 giugno 2012, ha stabilito l'inapplicabilità delle nuove disposizioni, che introducono l'imponibilità di un reddito diverso in capo all'utilizzatore e l'indeducibilità dei costi in capo all'impresa concedente.

Con il documento di prassi citato, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione che introduce la nuova fattispecie di reddito diverso, **non si applica in caso di fringe benefit**, ossia quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell'impresa individuale ovvero sia lavoratore autonomo, in quanto in questa ipotesi l'utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione nella rispettiva categoria di reddito.

Tuttavia, nulla aveva precisato in merito alla necessità di includere tali beni nella comunicazione telematica da inviare periodicamente all'agenzia delle Entrate. Ora il comunicato stampa del 03 luglio 2013 fa ben sperare nella non necessità di inclusione di tali dati nel modello.

Esclusione dei finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore - Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 l'obbligo comunicativo di cui all'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del DL n. 138/2011, anche se non previsto dalla norma, era stato esteso anche ai **finanziamenti ed alle capitalizzazioni rese nei confronti della società**. In risposta ai quesiti formulati in occasione del Telefisco del 25 gennaio 2012, l'agenzia delle Entrate ha precisato che nella comunicazione vanno comunicati sia i finanziamenti e le capitalizzazioni concretizzati nell'anno, sia quelli che, pur realizzati in precedenti periodi di imposta, risultano ancora in essere in detto periodo d'imposta, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. Con il comunicato stampa del 03 luglio 2013, l'Agenzia annuncia che con un futuro provvedimento, verranno esclusi dall'obbligo comunicativo **i finanziamenti (e le capitalizzazioni) concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore, a patto che siano di ammontare inferiore a 3.000 euro annui**.

C'è da dire che spesso nella pratica professionale gli importi sono ben superiori ai 3.000 euro e comunicare un dato che il legislatore non ha richiesto nel dettato normativo rimane pur sempre un adempimento inutile e ridondante.

Autore: Redazione Fiscal Focus

© 2011-2013 Informat srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - P.IVA 03046150797

E-mail: info@fiscal-focus.info